

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2515

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLE DEPUTATE

DALLA CHIESA, DEBORAH BERGAMINI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia e alle prestazioni veterinarie e per l'esenzione dalla medesima imposta per i medicinali veterinari

Presentata il 16 luglio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, finalizzata alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le prestazioni veterinarie e per i prodotti alimentari per gli animali da compagnia, nasce da una considerazione profonda e ormai radicata nella nostra società: gli animali da compagnia sono considerati veri e propri membri della famiglia dalla maggior parte delle persone che hanno scelto di accoglierli.

Questo sentimento collettivo si è evoluto significativamente nel corso degli anni, portando a una crescente integrazione degli animali nella vita quotidiana e familiare e a un ruolo chiave nel benessere psicologico ed emotivo di moltissime persone.

Recentemente, la Spagna ha inserito gli animali nel nucleo familiare, un passo importante che riflette il sentimento prevalente in tutta Europa e un esempio di come le società si stiano evolvendo. Oltre al ruolo affettivo e sociale che gli animali domestici giocano nelle famiglie, è importante sottolineare i benefici tangibili che questi recano, specialmente ai soggetti fragili; diversi studi hanno dimostrato che la cura degli animali domestici migliora la salute fisica e mentale delle persone più fragili.

Ad esempio, l'attività motoria necessaria per prendersi cura di un animale stimola la salute fisica, mentre l'occuparsi e il preoccuparsi per il benessere dell'animale mantiene attive le facoltà cognitive.

In un periodo di restrizioni economiche, accentuato prima dall'emergenza epidemiologica del COVID-19 e ora dall'inflazione e dall'incertezza dettata dallo scenario internazionale, sempre più persone si trovano in difficoltà nel provvedere al sostentamento dei propri animali. Questo porta a un aumento dei casi in cui le famiglie affrontano delle rinunce per curare il proprio animale domestico, oppure evitano le cure o ancora, nei casi più drammatici, cresce il rischio di abbandono in strada. Ridurre l'onere fiscale sulle necessità di base per la cura degli animali da compagnia contribuirebbe a mitigare questo problema, aiutando le famiglie a mantenere i loro animali e riducendo il fenomeno del randagismo.

Considerato quanto sopra, è evidente l'anacronismo e l'ingiustizia nell'applicare un'aliquota IVA elevata, paragonabile a quella dei beni di lusso, su beni e servizi essenziali per il benessere degli animali da compagnia. Ma la proposta di legge fa un passo in più, prevedendo la riduzione dell'IVA per l'intero comparto e l'esenzione dall'imposta per i soggetti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 16.250 euro annui.

Secondo il 36° Rapporto Italia 2024 elaborato dall'Istituto di studi politici, economici e sociali (EURISPES), il 37,3 per cento delle famiglie italiane ospita un animale domestico. Una recente ricerca di BVA Doxa evidenzia, inoltre, un ampio consenso popolare per la riduzione dell'IVA in questo settore, sottolineando quindi l'urgenza di un adeguamento legislativo. Questo dato si evidenzia ulteriormente confrontando la situazione italiana con quella di altri Paesi europei, come la Germania, dove l'aliquota IVA sugli alimenti per cani e gatti è solo del 7 per cento. Questa grande disparità è ingiustificata, considerando il ruolo fondamentale degli animali da compagnia nelle famiglie italiane.

Oggi l'IVA sui medicinali veterinari è già al 10 per cento, mentre le prestazioni ve-

terinarie e i prodotti alimentari per gli animali da compagnia, nonostante il loro carattere di essenzialità, continuano ad essere collocati nello scaglione IVA al 22 per cento.

La presente proposta di legge, pertanto, mira ad un allineamento delle aliquote IVA applicate al settore della salute e del benessere animale, attraverso la collocazione delle prestazioni veterinarie e degli alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto nel medesimo scaglione d'imposta agevolata al 10 per cento dei medicinali veterinari.

Nello specifico, l'articolo 1 della proposta di legge contiene disposizioni in merito alla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 per cento al 10 per cento per gli alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto; viene abrogato al contempo il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede che « con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 12 per cento. ».

L'articolo 2 assoggetta all'aliquota ridotta del 10 per cento le prestazioni veterinarie di prevenzione, cura e riabilitazione eseguite sugli animali da compagnia, attualmente sottoposte anch'esse all'aliquota ordinaria del 22 per cento.

L'articolo 3 prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni e i medicinali veterinari per animali da compagnia detenuti da persone con ISEE inferiore a 16.215 euro annui.

L'articolo 4, infine, reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni concernenti la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia)

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, il numero 20) è sostituito dal seguente:

« 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti o semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto »;

b) alla parte III, il numero 91) è sostituito dal seguente:

« 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto »;

2. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni veterinarie eseguite sugli animali da compagnia)

1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114-*bis*) è inserito il seguente:

« 114-*ter*) prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione eseguite sugli animali da compagnia ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per medicinali e prestazioni veterinarie per animali da compagnia detenuti da persone a basso reddito)

1. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

« 18-*bis*) i medicinali veterinari e le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per gli animali da compagnia detenuti da persone con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 16.215 euro annui ».

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

